PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

PROVVEDIMENTO DELL'UFFICIO TERRITORIALE PER LA BIODIVERSITÀ DI FOGLIANO – MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, Agosto 2006

Disciplinare annuale per la raccolta di funghi epigei nella Foresta Demaniale di Sabaudia, compresa nel territorio del Parco

ART. 1 - L'Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Fogliano, in attuazione della legge n. 285 del 25.01.1934 e dell'art. 5 del R. D. 07.03.1935 n. 1324, al fine di una migliore conservazione e riequilibrio dell' ecosistema forestale, disciplina, con le seguenti prescrizioni, e con applicazione della legge Regionale n. 32 del 05.08.1998 la raccolta dei funghi nella Foresta Demaniale di Sabaudia.

ART. 2 - Nell'anno 2006 è consentita la raccolta dei funghi nella Foresta Demaniale esclusivamente nel periodo e nei giorni stabiliti.

ART. 3 - La raccolta dei funghi può essere esercitata esclusivamente nelle seguenti località della Foresta Demaniale e previa acquisizione di licenza, rilasciata dall'Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Fogliano:

a) Piscina Porcelli, Fosso Gian Filippo, Piscina della Calce, Piscinozzi Tranquillo, Lestra Macchione, Lestra Sarachetta, Fosso della Madonnella, Piscina del Carpino, Piscina Vetica, Piscina Campora, Rio Nocchia; tali località sono delimitate dalla strada Litoranea, dalla Migliara 49, dalla SS. 148, dalla Migliara 51 e comprendono i punti 1, 2, 3, 4, della carta turistica del Parco.
b) Cerasella, Piscina della Verdesca, la Madonnella, Lestra Cerretello, Molina dei Capri, Lestra Femmina Morta, Dispensa Vecchia, Cocuzza; tali località sono delimitate dalla Migliara 51, dalla strada Litoranea, dalla Migliara 53, dalla SS. 148 e comprendono i punti 7,9, l0, 13, 14, 15, e 16 della carta turistica del Parco;

c) Parco Daini e la foresta compresa tra la Via Litoranea,Via Migliara 53, Via Migliara 54 e SS 148 Pontina.

Le indicate località sono riportate nella unita carta cartografica ed esposte presso la sede distaccata di Sabaudia dell'Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Fogliano e presso i Comandi Stazione Forestali del C.T.A. di Sabaudia.

ART. 4 - I giorni di apertura, il periodo della raccolta ed il numero delle licenze da rilasciare vengono stabiliti dall' Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Fogliano in relazione alle condizioni dell'ecosistema forestale ed alla diffusione e sviluppo dei funghi nelle zone indicate nel precedente articolo.

ART. 5 - Per effettuare la raccolta dei funghi il raccoglitore deve essere munito, ai sensi della L.R. n. 32 del 05.08.1998, di apposito tesserino regionale di autorizzazione e del versamento del contributo annuale, nonché di una licenza valida esclusivamente per la Foresta Demaniale di Sabaudia, rilasciata dall' Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Fogliano presso la sede distaccata di Sabaudia, presso l'U.O.T. di Cerasella nonché presso la "Porta del Parco" di Sabaudia e di San Felice Circeo.
Il raccoglitore all'inizio della giornata di raccolta dovrà contrassegnare la data, mediante penna indelebile, ne **II '** apposito spazio sulla licenza.

ART. 6 - Nel periodo stabilito la raccolta è limitata ad una quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo a persona e può essere esercitata esclusivamente al mattino dalle ore 6,30 alle ore 12,00 nei giorni di martedì, venerdì, sabato e domenica, compatibilmente con quanto previsto dal successivo art. 8.

ART. 7 - La raccolta dei funghi nelle aree indicate al precedente art. 3 può essere impedita qualora venissero a manifestarsi nell' eco sistema forestale profonde modificazioni dei fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.

ART. 8 - L'Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Fogliano può autorizzare in deroga delle prescrizioni del presente disciplinare gli Istituti Universitari, gli Enti di ricerca scientifica e le Associazioni Naturalistiche e Micologiche regolarmente riconosciute, alla raccolta delle varie specie fungine per fini scientifici o didattici.
La richiesta di autorizzazione deve essere rivolta alla sede distaccata di Sabaudia dell'Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Fogliano e specificare lo scopo della raccolta ed i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione.

ART. 9 - La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata durante le ore notturne, e comunque al di fuori dell' orario consentito previsto dall' art. 6 del presente disciplinare.
E' vietata la raccolta di funghi immaturi o troppo piccoli di cui alle seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo:

a) Amanita cesarea (ovolo buono) cm. 4;
b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino) cm. 4;
c) Clitocybe geotropa (agarico geotropo) cm. 4;
d) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo) cm. 5;
e) Agaricus campestris (prataiolo) cm. 4;
f) Russula virescens (verdone) cm. 4.

Per tutte le altre specie la dimensione minima è determinata in cm. 3.
I limiti di cui sopra possono essere superati se il raccolto è costituito da un solo cespo di funghi concresciuti.
Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione. A tal fine è vietato l'ingresso in Foresta con falcetti, roncole, rastrelli, zappe, e arnesi analoghi.
E' vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili.
Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore. E' vietato qualunque altro genere di contenitore (es. buste di plastica).

E' vietata la raccolta dei funghi in tutte le località della Foresta non indicate nel precedente art.3 ed in particolare nelle zone di "Riserva Integrale": Rovine di Circe, Piscina della Gattuccia, Lestra della Coscia, Piscina delle Bagnature, recintate con rete metallica e provviste di cartelli di divieto di accesso.
E' vietato introdurre cani in foresta.

ART. lO - La vigilanza sulla osservazione delle prescrizioni del disciplinare viene svolta dal personale del Corpo Forestale dello Stato.

ART. 11 - Per violazioni delle prescrizioni di cui ai precedenti punti si applicano le sanzioni previste dall'art. 16 della Legge Regionale 05.08.1998 n. 32, nonché quelle previste dall'art. 30 della Legge 394/1991, per quanto attiene le disposizioni del presente disciplinare.

Le specie vegetali ed animali oggetto di violazione delle citate norme e prescrizioni vengono sequestrate in applicazione della Legge Regionale 05.08.1998 n. 32 e della Legge n. 689/1981.

Per ogni eventuale danno arrecato all'ambiente non richiamato nel disciplinare vengono applicate le disposizioni contenute nelle Leggi n. 285/1934, n. 490/1999, n. 394/1991, n. 353/2000 nonché gli articoli 631, 632, 633 e 635 e 734 del C.P .